



YACHT CLUB PUNTA ALA

STATUTO SOCIALE

Art.1 – COSTITUZIONE

E' costituito lo "Yacht Club Punta Ala" (YCPA), Associazione Sportiva Dilettantistica senza fini di lucro con sede sociale e legale in Punta Ala, Località il Porto (Grosseto). L'Associazione si conforma alle norme e direttive del CONI, agli Statuti e Regolamenti della Federazione Italiana Vela (FIV) e delle Federazioni Sportive Nazionali alle quali sia affiliata.

Art.2 - COSTITUZIONE

Lo Yacht Club Punta Ala ha lo scopo di:

- promuovere, in ogni forma, la pratica e la diffusione della navigazione da diporto, a vela ed a motore, della pesca sportiva, del nuoto ed in genere di tutti gli sport nautici;
- organizzare, col concorso dei suoi membri e delle Autorità preposte, regate, crociere, campionati e manifestazioni sportive nazionali ed internazionali;
- indirizzare ed istruire i giovani alla pratica di ogni sport nautico;
- intrattenere rapporti collaborativi e di reciproco scambio con Circoli ed Associazioni che abbiano affinità di scopi;
- favorire il turismo e la valorizzazione del comprensorio di Punta Ala mantenendosi in stretto rapporto con le strutture locali, in particolare con il Marina di Punta Ala SpA.;
- offrire ai Soci condizioni di gradevole soggiorno nella propria sede usufruendo dei locali, dei servizi e degli impianti disponibili secondo le norme del Regolamento Interno.

Art.3 – DURATA, ANNO SOCIALE

Lo Yacht Club Punta Ala ha durata illimitata. L'anno sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.

Art. 4 – INSEGNA SOCIALE, GUIDONE, DISTINTIVI

L'insegna sociale è costituita da un triangolo, bordato in giallo oro e reca, in campo azzurro un gabbiano stilizzato anch'esso in giallo oro. Il guidone sociale ha le stesse caratteristiche dell' insegna sociale. Esso va portato da tutte le imbarcazioni appartenenti a Soci del Club. Il distintivo sociale da portare all'occhiello della giacca è uguale al guidone sociale. Stessa immagine sulla cravatta sociale.

Art. 5 - SOCI

Possono far parte dello Yacht Club Punta Ala, in qualità di Soci, cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi. La qualità di azionista della Marina di Punta Ala S.p.A., costituisce titolo preferenziale. I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- Soci Onorari
- Soci Benemeriti
- Soci Ordinari
- Soci Allievi

I Soci Benemeriti potranno essere anche enti o società dotati di personalità giuridica secondo le modalità previste dall'art. 7. Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto e del Regolamento Interno.

Art. 6 – SOCI ONORARI

Sono nominati dal Consiglio Direttivo fra Personalità che si siano distinte per benemeritenze particolari nel campo della nautica o della vita nazionale ovvero in riconoscimento di eccezionali titoli di benemeritenza verso il Club. I Soci Onorari sono esonerati da qualsiasi contributo. Non è ammessa la trasferibilità del titolo e dei relativi diritti.

Art. 7 – SOCI BENEMERITI

La qualifica di Socio Benemerito compete ai Soci persone fisiche e/o giuridiche che abbiano contribuito alla realizzazione della Sede Sociale versando una o più quote il cui ammontare viene stabilito dal Consiglio Direttivo. Le quote sottoscrivibili dai Soci Benemeriti non possono essere, nel complesso, più di 158. L'eventuale sottoscrizione di più quote da parte di un Socio darà comunque diritto ad un solo voto in assemblea, fermo restando la facoltà di proporre la nomina di tante altre persone fisiche quante sono le quote versate oltre la prima. Il Consiglio Direttivo esaminata la proposta, voterà l'ammissione a scrutinio segreto e a maggioranza semplice. Le persone fisiche, così designate, avranno tutti i diritti dei Soci Ordinari, compreso il diritto di voto. I soci Benemeriti sono definitivamente esentati dal pagamento della quota associativa annuale. I Soci Benemeriti hanno la facoltà di cedere tale loro qualità ad un altro Socio Ordinario ovvero al Coniuge o ad un Figlio, a questi ultimi anche a titolo ereditario ed anche se non siano Soci. In conseguenza di tale cessione, da attuarsi nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo, il Socio Benemerito sarà - a sua richiesta - ammesso di diritto nella categoria dei Soci Ordinari.

Art. 8 – SOCI ORDINARI

I Soci Ordinari sono nominati dal Consiglio Direttivo, fra coloro che ne facciano domanda scritta e siano presentati da due Soci Benemeriti o Ordinari .

Art. 9- SOCI ALLIEVI

I Soci Allievi sono nominati con le stesse modalità dei Soci Ordinari; devono aver compiuto l'ottavo anno di età e non aver superato il 18°, nonché esibire il consenso scritto di uno dei genitori, o di chi ne faccia le veci. Al compimento del 18° anno di età cesseranno di far parte dei Soci Allievi per passare nella categoria dei Soci Ordinari, secondo le modalità previste al precedente Art.8. Ai Soci Allievi non è richiesto il versamento della quota associativa annuale e di qualsiasi altro contributo.

Art. 10 – AMMISSIONI NUOVI SOCI

Le domande di ammissione a Socio, con la precisazione della categoria alla quale si aspira, vanno sottoscritte su apposito modulo dal richiedente e da due Soci presentatori i quali sono moralmente garanti della idoneità dei loro patrocinati a far parte dell'Associazione. Il nome del richiedente e quelli dei presentatori resteranno esposti sull'Albo nella sede sociale per almeno trenta giorni. Dopo tale periodo il C.D. esamina le domande e gli eventuali rilievi presentati da Soci: quindi vota l'ammissione a scrutinio segreto e maggioranza semplice. La decisione del C.D. sull'ammissione di nuovi Soci è inappellabile ed esclude la possibilità di renderne nota la motivazione. Il candidato che non vede accolta la propria domanda può rinnovarla ad almeno un anno di distanza dalla decisione del C.D. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato. Il consorte di un Socio deceduto nell'anno sociale può avanzare domanda di ammissione al Club, a partire dall'anno successivo, secondo le modalità previste da questo articolo e, in caso di delibera positiva da parte del C.D., sarà esentato dal pagamento della quota di ammissione.

Art. 11 - RIAMMISSIONI

I Soci che, per legittimi motivi abbiano cessato di far parte del Club, qualora intendano rientrarvi, saranno soggetti a tutte le formalità di accettazione indicate nell'art.10.

Art. 12 - QUOTE DI AMMISSIONE, QUOTA ANNUALE E VERSAMENTI STRAORDINARI

La quota di ammissione alla categoria dei Soci Ordinari è stabilita di anno in anno dal C.D. I nuovi Soci sono tenuti al versamento della quota all'atto dell'ammissione. La quota annuale è stabilita di anno in anno dal C.D. La quota annuale deve essere versata dai Soci Ordinari all'inizio dell'anno sociale e comunque non oltre il 31 Marzo. Dopo tale data, al versamento, saranno applicati interessi pari a 5 punti in più dell'Euribor trimestrale corrente alla scadenza del 31 marzo. In difetto di adempimento entro il 31 Maggio, il Socio sarà sollecitato secondo le norme previste dal regolamento e, ove non provveda a regolare la propria posizione, non potrà frequentare la Sede Sociale e contestualmente saranno sospesi tutti i diritti inerenti la posizione di Socio, sino alla regolarizzazione del pagamento della quota sociale. In caso di perdurante morosità, a fine esercizio, con apposita delibera del C.D. verrà dichiarato decaduto dalla sua qualità di Socio, fermo restando il diritto del Club al recupero di quanto dovuto per l'anno in corso. Il C.D., per far fronte ad esigenze finanziarie particolari, può proporre all'Assemblea Generale Ordinaria un contributo straordinario da parte dei Soci Benemeriti ed Ordinari. Per ciascuna delle due categorie, il versamento, potrà essere richiesto in misura differente o solo a carico di una delle due. L'approvazione della Assemblea diviene vincolante per tutti i Soci chiamati a contribuire. In difetto di versamento del contributo entro i termini prescritti, i Soci inadempienti ricadranno nel regime di morosità contemplato nel precedente capoverso di questo articolo.

Art. 13 - PERDITA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio Benemerito, Ordinario o Allievo viene perduta in seguito a:

- dimissioni volontarie, che debbono esser notificate al Consiglio Direttivo (a mezzo di lettera raccomandata) almeno due mesi prima della fine dell'anno sociale;
- morosità nei pagamenti delle quote sociali e degli eventuali contributi straordinari, come specificato dall'Art. 12;
- radiazione, in casi di particolare gravità.

La radiazione viene decisa dal Collegio dei Probiviri che, con effetto immediato, ha facoltà di interdire al Socio radiato sia la frequenza dei locali del Club, sia l'uso del Guidone Sociale. I Soci dimissionari, o comunque cessati, ed i loro aventi causa, non possono vantare alcun diritto nei

riguardi dello Yacht Club Punta Ala. La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione.

Art. 14 – ASSEMBLEE GENERALI

Le Assemblee Generali dei Soci possono essere Ordinarie e Straordinarie; esse rappresentano l'universalità dei Soci e le deliberazioni assunte in conformità allo Statuto vincolano tutti i Soci. Tanto in sede ordinaria che straordinaria l'Assemblea potrà essere indetta nella stessa data, tanto in prima che in seconda convocazione. Il diritto di intervento e di voto in assemblea spetta ai Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali, ai Soci Onorari, ai Soci Benemeriti e alle persone fisiche dagli stessi designate in ipotesi di pluralità di quote sottoscritte. Ciascuno di tali soggetti avrà facoltà di farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega rilasciata per iscritto; ciascun Socio non potrà essere portatore di più di cinque deleghe per ciascuna Assemblea.

Art. 15 – ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

L'Assemblea Generale Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, mediante avviso contenente la indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno. Tale avviso deve essere spedito ai Soci ed affisso all'Albo sociale almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'Assemblea Generale Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato un quinto dei Soci aventi diritto di voto, e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione L'Assemblea Generale Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati e delibera sempre a maggioranza dei presenti. L'Assemblea Generale Ordinaria:

- approva il bilancio preventivo e consuntivo e le relazioni del Consiglio Direttivo che li accompagnano;
- elegge il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Provirivri e del Collegio dei Revisori designando, per quest'ultimo, anche il Presidente;
- delibera sulle proposte che non sono di specifica attribuzione dell'Assemblea Generale Straordinaria;
- delibera su ogni argomento previsto dal presente Statuto.

Art. 16 – ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

L'Assemblea Generale Straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'Assemblea sia in prima convocazione che in seconda convocazione, e degli argomenti all'ordine del giorno. Tale avviso deve essere spedito ai Soci, ed affisso all'Albo sociale, almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'Assemblea Generale Straordinaria può essere convocata anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto, con l'indicazione degli argomenti da portare all'O.d.G. In tale caso il Consiglio Direttivo provvederà alla convocazione entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. L'Assemblea Generale Straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, L'Assemblea Generale Straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato un quinto dei Soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti o rappresentati. L'Assemblea Generale Straordinaria delibera in merito alle modifiche statutarie Per la modifica dello scopo sociale, per il trasferimento della sede, per la trasformazione o per lo scioglimento del Club, oltre alle presenze di soci in Assemblea (prescritte per la prima e la seconda convocazione) è richiesto il voto favorevole di più della metà dei Soci espresso, questo, anche per corrispondenza mediante scheda autenticata da notaio della firma del votante. Per la sola modifica dell'art. 7 dello Statuto, ferme le presenze in Assemblea più sopra prescritte per la prima e seconda convocazione, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci; ove detta modifica dovesse incidere sulla esenzione dal pagamento della quota associativa annuale, i Soci Benemeriti avranno in ogni caso diritto ad un equo compenso con criterio da determinarsi nell'ambito della medesima deliberazione.

Art. 17 – ASSEMBLEA DEI SOCI BENEMERITI

Viene convocata dal C.D. almeno una volta l'anno prima dell'Assemblea Generale Ordinaria e con le medesime modalità. E' presieduta dal Presidente del Club. L'Assemblea dei Soci Benemeriti è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato un quinto dei Soci e delibera a maggioranza dei presenti o rappresentati. In seconda convocazione l'Assemblea dei Soci Benemeriti è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati e delibera sempre a maggioranza dei presenti o rappresentati. L'Assemblea esprime parere consultivo su ogni problema che il C.D. intenda sottoporle.

Art. 18 – SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Club ed in sua assenza da un Vice-Presidente ed in assenza anche di quest'ultimo dal Consigliere più anziano di età. A colui che presiede l'Assemblea spetta dichiarare la legale costituzione e condurre le discussioni. Il Segretario dell'Assemblea è il Consigliere Segretario. In caso di assenza di questi, il Segretario viene nominato dal Presidente, su designazione dell'Assemblea. Ove necessario, il Presidente nominerà due scrutatori. I verbali delle Assemblee devono essere trascritti in apposito registro, firmato dal Presidente e dal Segretario e fanno piena fede del loro contenuto.

Art. 19 – SVOLGIMENTO CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Club è amministrato e diretto da un Consiglio Direttivo composto da nove membri. L'Assemblea, mediante votazione a maggioranza su scheda segreta, elegge il Presidente e otto Consiglieri. Il Consiglio nomina nel proprio interno uno o due Vice Presidenti, il Tesoriere, ed il Consigliere Segretario. Il Consiglio Direttivo può conferire ad altri membri del Club incarichi particolari nei vari settori di attività. Il C.D. ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo quelli spettanti per Statuto all'Assemblea, e può delegare parte dei suoi poteri al Presidente a un

Vice- Presidente ed al Tesoriere, in aggiunta a quelli loro già attribuiti dallo Statuto od anche ad uno o più Consiglieri fissandone le attribuzioni. Il C.D. può esonerare singoli Soci dal pagamento della quota annuale in riconoscimento di loro particolari meriti o funzioni. I componenti del C.D. restano in carica per un periodo coincidente con il quadriennio olimpico. Venendo a mancare, per qualsiasi motivo, uno dei membri del Consiglio Direttivo, questo provvede a sostituirlo nominando il primo dei non eletti. In caso di dimissioni simultanee della maggioranza dei membri del C.D. decade l'intero Consiglio ed il Collegio dei Revisori dei Conti provvede a convocare l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci per l'elezione del nuovo Consiglio da tenersi entro 45 giorni. In tale lasso di tempo il Collegio dei Revisori dei Conti può compiere gli atti di ordinaria amministrazione. Il nuovo Consiglio resterà in carica sino al termine del quadriennio olimpico in corso. Il Consiglio si riunisce periodicamente presso la Sede Sociale od in altro luogo. Viene convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta, lettera, telegramma fax o e-mail, da inviarsi ai Consiglieri 10 gg. prima della data prevista per la riunione. Detto termine può essere ridotto a metà in caso il Presidente ravveda motivi di particolare urgenza. Il Consiglio Direttivo non può validamente deliberare se non con l'intervento di almeno cinque membri, fra i quali il Presidente o un Vice-Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti: in caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. I membri del Consiglio Direttivo assolvono i propri incarichi a titolo gratuito. Essi non possono ricoprire cariche sociali in altre Società ed Associazioni sportive operanti nell'ambito della disciplina dell'Associazione. Il Consiglio può procedere all'assunzione di un Segretario Generale in persona non socia, stabilendone funzioni, poteri ed emolumenti. I verbali delle riunioni di Consiglio, firmati dal Presidente e dal Consigliere Segretario, sono trascritti in apposito libro.

Art. 20 – IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Consiglio Direttivo può nominare, per meriti particolari, un Presidente Onorario del Club che conserverà la carica a tempo indeterminato. Il Presidente Onorario non ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Egli può prendere parte alle riunioni di Consiglio con diritto di voto. La sua presenza non contribuisce al raggiungimento del numero dei cinque membri previsti dall'art.19.

Art. 21 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale Ordinaria. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Club sia di fronte a terzi che in giudizio e ha la facoltà di farsi rappresentare e delegare la firma, in accordo con il C.D., per determinati atti, a singoli Consiglieri. Il Presidente sovrintende all'attività sociale di ogni settore e presiede tanto le Assemblee che il C.D. In caso di urgenza adotta, sentito il Consigliere Segretario, qualsiasi indifferibile decisione di competenza del C.D. riferendone allo stesso nella successiva riunione.

Art. 22 – I VICE PRESIDENTI

Il o i vice-Presidenti sono nominati dal Consiglio Direttivo. Coadiuvano il Presidente nel disimpegno della sua carica. Il Presidente ha facoltà di delegare in parte o in toto i propri poteri ad un Vice- Presidente. Questi sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento e la sua firma ne fa testo.

Art. 23 – IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Il Consigliere Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo. Coadiuvano il Presidente ed i Vice- Presidenti. E' responsabile dell'organizzazione e del funzionamento della segreteria: ne custodisce l'Archivio ed ogni documentazione.

Art. 24 – IL CONSIGLIERE TESORIERE

Il Consigliere Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo redige il progetto di bilancio preventivo e consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio e dell'Assemblea. Collabora con il Presidente ed i Vice- Presidenti all'amministrazione del Club ed è consegnatario dei beni sociali di cui redige annualmente l'inventario. Cura l'incasso delle quote sociali e provvede al pagamento dei mandati firmati dai membri dei C.D. Deve prestarsi alla revisione e controlli del Collegio dei Revisori. Nei limiti dei fondi concessi è autorizzato ad aprire conti correnti presso Istituti bancari a nome del Club e ad operare sugli stessi

Art. 25 – IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti nominati dall'Assemblea, che ne designa il Presidente; durano in carica per un quadriennio, possono essere scelti anche al di fuori dei Soci e assolvono i propri incarichi a titolo gratuito. Il Collegio esercita il controllo della gestione economica e finanziaria del Club e ne accerta il buon funzionamento amministrativo e contabile ed i verbali delle riunioni vengono trascritti nell'apposito registro. Interviene in Assemblea per presentare la propria relazione sui bilanci preventivo e consuntivo ed assiste alle riunioni dei Consiglio Direttivo.

Art. 26 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri, eletti dall'Assemblea Generale Ordinaria fra i Soci Benemeriti ed Ordinari con anzianità associativa superiore a cinque anni. I tre componenti il Collegio nominano nel loro seno il Presidente. Il Collegio dei Probiviri è incaricato di dirimere ogni sorta di controversia fra Soci ed applicare i provvedimenti disciplinari previsti dall'Art. 34.

Art. 27 – SCIoglimento DEL CLUB

Lo scioglimento del Club può essere sottoposto all'esame del Consiglio Direttivo, in presenza di gravi motivi, con richiesta scritta e firmata da almeno 3/4 dei Soci Benemeriti ed Ordinari. In tal caso, il C.D. entro 30 giorni dalla presentazione della domanda predetta dovrà convocare l'assemblea Generale Straordinaria per le decisioni del caso. Ove lo scioglimento venga deliberato, l'Assemblea eleggerà una commissione di stralcio ed il fondo comune residuo sarà devoluto ad altra Associazione sportiva dilettantistica".

Art. 28 – FONDO COMUNE

L'associazione è dotata di un fondo comune. Esso è costituito dai contributi dei soci, dagli eventuali residui attivi risultanti dai bilanci, da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti al Club, nonché da eventuali contributi o liberalità che dovessero pervenire all'associazione da soggetti pubblici o privati per un miglior conseguimento degli scopi sociali. Alle necessità finanziarie dello Yacht Club Punta Ala si dovrà far fronte, in particolare, con:

- le quote di ammissione dei Soci Benemeriti ed Ordinari;
- le quote sociali dei soci Ordinari, nonché gli eventuali contributi straordinari contemplati all'art. 12;
- gli utili ricavati dallo svolgimento di eventuali attività commerciali; le eventuali rendite patrimoniali.

E' espressamente fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante l'esistenza dell'Associazione".

Art. 29 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude con il 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio il Consiglio Direttivo sottopone alla approvazione dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, il bilancio preventivo e quello consuntivo nonché le relative relazioni illustrative, come previsto dall'Art. 15 dello Statuto.

Art. 30 - OSSERVANZA DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO

I Soci sono tenuti alla osservanza dello Statuto, del Regolamento Interno e delle comunicazioni esposte all'Albo. In particolare sono richiesti comportamenti ed abbigliamenti adeguati agli ambienti ed ai servizi frequentati nonché il rispetto delle limitazioni previste per il numero e l'età degli Ospiti invitati e dei Familiari.

Art. 31 – FREQUENZA DEI FAMILIARI DEI SOCI

Al Coniuge ed ai Figli minori di 18 anni dei Soci è consentito di frequentare i locali dei Club, secondo le modalità previste dal Regolamento Interno.

Art. 32 - INVIATI

I Soci sono autorizzati ad invitare persone di loro conoscenza nei locali dei Club; anche queste ultime sono tenute all'osservanza del Regolamento Interno. Il Socio risponde del comportamento dei propri invitati insieme ai quali dovrà comunque trattenersi nella Sede Sociale.

Art.33 – RECIPROCITA' CON ALTRI CLUB

Lo YACHT CLUB PUNTA ALA riconosce il criterio di reciprocità nei riguardi dei Soci di quei Circoli, nazionali ed esteri, con i quali sarà perfezionato e ratificato, dal Consiglio Direttivo, un accordo di scambievole ospitalità, agli effetti della frequenza delle rispettive Sedi Sociali.

Art.34 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I Soci responsabili di inosservanza delle norme statutarie e regolamentari, delle disposizioni occasionali emanate dal C.D. e di atti o comportamenti lesivi del decoro del Club, sono passibili dei seguenti provvedimenti.

- a) Richiamo scritto;
- b) Censura;
- c) Sospensione per un periodo variabile da un mese ad un anno;
- d) Radiazione.

Il richiamo scritto viene attuato dal Consiglio Direttivo. Gli altri provvedimenti disciplinari sono presi dal Collegio dei Probiviri al quale il C.D. segnala la mancanza e trasmette ogni documentazione. Il Collegio dei Probiviri istruisce il procedimento ed invita il Socio coinvolto a giustificarsi dando termine per inoltro di scritti o per colloquio. Ove radiato dall'Associazione, il Socio di qualsiasi categoria non potrà pretendere la restituzione di quanto versato all'Associazione stessa.

Art. 35 - REGOLAMENTO INTERNO

L'organizzazione ed il funzionamento del Club sono disciplinati da apposito Regolamento Interno, predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dalla Assemblea Generale Ordinaria. Le varianti al predetto Regolamento Interno saranno disposte dal Consiglio Direttivo con effetto immediato e sottoposte all'approvazione della prima Assemblea Generale Ordinaria.

Art. 36 - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

L'interpretazione del predetto Statuto è devoluta al Consiglio Direttivo. Nei casi non contemplati, il Consiglio prenderà le deliberazioni che crederà opportune, con riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Lo Statuto dello Yacht Club Punta Ala è approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria del 24 Settembre 1988 in Punta Ala. Modifiche sono state apportate dall'Assemblea Generale Straordinaria del 13 Novembre 1993, del 13 aprile 1996, del 13 marzo 2005, del 1 maggio 200 e del 13 settembre 2009..